



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Corretto
d'ufficio n. 3404 DG del 27 GIU 2022

OGGETTO

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO "P.I. QART PRO" FINANZIATO DALL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il dirigente della struttura semplice
Trasferimento Tecnologico (TTO)

dott. Antonio Camarozzo

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- ☒ si provvede alle registrazioni contabili.
- ☐ il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il Direttore della struttura complessa

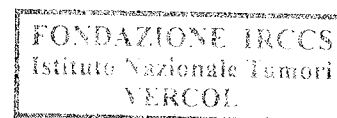
Risorse Economiche e Finanziarie Libera Professione

dott. Antonino Invernato

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
dott. Giovanni Apolone	dott. Vincenzo Patronella	dott. Antonio Triarico

L'atto si compone di 19 pagine di cui 16 pagine di
allegati parte integrante
Atti n. 1.6.05 – 209/2022
/st





IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Responsabile del procedimento della s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) che, a seguito di istruttoria, attesta:

richiamata la determinazione 6 luglio 2021 n. 349DG con la quale la Fondazione ha approvato lo svolgimento dello studio osservazionale dal titolo "*Validazione di modelli Knowledge Based predittivi come supporto decisionale per il controllo della qualità: uno sforzo cooperativo multicentrico per migliorare la qualità e la coerenza della radioterapia pediatrica del SNC*" Progetto (P.I. QART Pro) – di cui al prot. INT n. 134/21-, promosso dall'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede legale in via Gattamelata, 64, Padova (Promotore), da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Silvia Meroni, Dirigente Fisico presso la s.s.d. Fisica Medica della Fondazione –ora s.c. Fisica Medica-, diretta dal dott. Emanuele Pignoli, su circa 120 pazienti arruolati presso la Fondazione;

atteso

- che il Promotore ha indetto un bando competitivo rivolto al personale interno al fine di finanziare progetti originali incentrati sull'oncologia, con l'obiettivo di incentivare la ricerca di tipo traslazionale, promuovendo il trasferimento delle conoscenze dal laboratorio alla pratica clinica e viceversa, con beneficio diretto del paziente;
- che il dott. Alessandro Scaggion, Dirigente Fisico Sanitario presso la UOC Fisica Sanitaria del Promotore, ha presentato il sopra citato studio in risposta al bando di cui al punto precedente e che, a conclusione della procedura di valutazione, tale studio è stato ammesso al finanziamento;

considerato che, al fine di disciplinare i rapporti di collaborazione tra gli enti di ricerca partecipanti allo studio in argomento e il relativo trasferimento delle quote di finanziamento ad essi spettanti, si è reso necessario sottoscrivere una convenzione per la collaborazione scientifica e di ricerca;

vista la mail 3 maggio 2022 con la quale il Promotore ha trasmesso la convenzione sottoscritta da tutti gli enti partecipanti allo studio, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

dato atto che, come riportato nel piano di spesa, predisposto dalla dott.ssa Meroni e pervenuto alla s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) in data 26 maggio 2022 e depositato in atti, l'importo destinato alla Fondazione per l'esecuzione delle attività oggetto dello studio è pari ad € 12.000,00;

considerato che la realizzazione di attività di assistenza e ricerca sanitaria e la stipulazione dei correlati atti contrattuali rientrano nella missione e nelle finalità della Fondazione, in conformità alle disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12F del 20 febbraio 2012;



ritenuto pertanto di accettare il finanziamento dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e contestualmente, di autorizzare lo svolgimento dello studio in argomento, della durata di 2 anni;

considerato altresì che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009;

dato atto dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto "Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale";

visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione resi per quanto di competenza,

D E T E R M I N A

- 1- di accettare il finanziamento dall'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede legale in via Gattamelata, 64, Padova (Promotore) per lo svolgimento dello studio osservazionale dal titolo "*Validazione di modelli Knowledge Based predittivi come supporto decisionale per il controllo della qualità: uno sforzo cooperativo multicentrico per migliorare la qualità e la coerenza della radioterapia pediatrica del SNC*" Progetto (P.I. QART Pro), da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Silvia Meroni, Dirigente Fisico presso la s.s.d. Fisica Medica della Fondazione -ora s.c. Fisica Medica-, diretta dal dott. Emanuele Pignoli;
- 2- di disporre che l'introito derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 12.000,00, sia da registrare sul conto n. 70103050 "Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici vincolati" del bilancio degli esercizi di competenza, sul codice identificativo interno G/22/00B, a disposizione della s.c. Fisica Medica;
- 3- di individuare il Responsabile Scientifico dello studio in argomento quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla corretta tempistica della fatturazione nonché al relativo monitoraggio, nonché quale persona autorizzata al trattamento dei dati oggetto dello studio osservazionale in argomento;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Carlo Nicora

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

*finalizzata alla realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “**Knowledge Based predictive models as QA decision support tools: a multicentric cooperative effort to improve quality and consistency of CNS pediatric radiotherapy**” – Progetto (P.I. QART Pro)*

TRA

l'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV - IRCCS (di seguito per brevità denominato l’**“Ente Capofila”** o lo **“IOV”**) con sede in Via Gattamelata, n. 64 - 35128 Padova, C.F. e P.IVA n. 04074560287, in persona del legale rappresentate – Direttore Generale - Dott.ssa Patrizia Benini,

E

la **FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI** (di seguito denominata, per brevità, il **“Partner A”** o l’**“INT”**), con sede legale in via Venezian 1 - 20133 Milano, Codice Fiscale n. 80018230153 e Partita I.V.A. n. 04376350155, nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Nicora

E

l'IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO (di seguito denominata, per brevità, il **“Partner B”** o **“HSM”**), con sede legale in Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova, C.F. e P.IVA 02060250996, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Scientifico, Prof. Antonio Uccelli, autorizzato alla stipula dello stesso giusta poteri conferiti con nota prot. n. 5796 del 08/02/2021

Lo IOV (Ente Capofila), l’INT e HSM (rispettivamente il Partner A e il Partner B) d’ora in avanti sono denominate anche singolarmente come la **“Parte”** e congiuntamente come le **“Parti”**

PREMESSO che:

- l’Istituto Oncologico Veneto IOV con delibera n. 808 del 30/12/2019 ha indetto un bando competitivo rivolto al personale IOV al fine di finanziare progetti originali incentrati sull’oncologia, con l’obiettivo di incentivare la ricerca di tipo traslazionale, promuovendo il trasferimento delle conoscenze dal laboratorio alla pratica clinica e viceversa, con beneficio diretto del paziente;
- il succitato bando prevedeva la presentazione dei progetti all’interno delle categorie SENIOR, destinata a tutto il personale in servizio presso l’Istituto, e JUNIOR destinata al



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

personale non strutturato afferente a gruppi di ricerca IOV;

- il Dott. Alessandro Scaggion ha presentato come Responsabile Scientifico (di seguito denominato il "P.I.") un progetto dal titolo "*Knowledge Based predictive models as QA decision support tools: a multicentric cooperative effort to improve quality and consistency of CNS pediatric radiotherapy (P.I. QART Pro)*", all'interno della sezione SENIOR del bando;
- nel corso della seduta del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito per brevità il "CTS") del 16/07/2020, è stata accertata la graduatoria dei progetti SENIOR risultati ammessi al finanziamento;
- l'Ente Capofila con delibera n. 576 del 04/09/2020 ha preso atto dei risultati della valutazione dei progetti presentati e ha ritenuto finanziabile il progetto "P.I. QART Pro" del Dott. Alessandro Scaggion;
- il Progetto "P.I. QART Pro", prevede nello svolgimento delle attività di ricerca la collaborazione scientifica tra i seguenti Partner:

Unità Partner	Responsabile Scientifico	Ruolo Unità Partner
UOC Fisica Sanitaria Istituto Oncologico Veneto – IOV IRCCS	Dott. Alessandro Scaggion Dirigente Fisico Sanitario c/o UOC Fisica Sanitaria	Coordinamento scientifico del Progetto di ricerca; Gestione finanziaria; Gestione rapporti con i Partner; gestione dei dati; creazione e perfezionamento di modelli KBP; pianificazione dei trattamenti; analisi statistica; selezione pazienti; revisione contornamento e pianificazione; disseminazione
S.S.D. Fisica Medica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano	Dott.ssa Silvia Meroni Dirigente Fisico Sanitario c/o S.S.D. Fisica Medica	Selezione pazienti; pianificazione dei trattamenti; revisione contornamento e pianificazione
U.O. Fisica Sanitaria, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova	Dott.ssa Francesca Cavagnetto Dirigente Fisico c/o U.O. Fisica Sanitaria	Pianificazione dei trattamenti; revisione contornamento e pianificazione

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

U.O.S. Radioterapia Pediatrica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova	Dott. Flavio Giannelli Dirigente Medico c/o U.O. Radioterapia Oncologica	Selezione pazienti; revisione contornamento e pianificazione
--	--	--

- le Parti, al fine di realizzare, in collaborazione tra esse, il Progetto “P.I._QART Pro”, decidono di stipulare il presente accordo (di seguito denominato la “**Convenzione**”)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse, il Progetto esecutivo e gli eventuali Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività scientifiche e di ricerca di interesse comune alle Parti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Progetto di ricerca di cui in premessa.

ART. 2 - REFERENTI DEL PROGETTO

Il P.I. del progetto “P.I._QART Pro” per lo IOV è il Dott. Alessandro Scaggion afferente alla S.C. Fisica Sanitaria.

Altresì le Parti nominano quali responsabili scientifici del Progetto, a seguito di formale accettazione, rispettivamente:

- per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano, la Dott.ssa Silvia Meroni in servizio presso il Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia, S.S.D. Fisica Medica;
- per l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Genova, la Dott.ssa Francesca Cavagnetto in servizio presso U.O. Fisica Sanitaria.

I singoli P.I. sopra indicati, potranno essere coadiuvati nell'esecuzione del Progetto di Ricerca da personale strutturato e non strutturato.

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, ciascuna Parte si obbliga a comunicare tempestivamente, via PEC, alle altre Parti il nominativo del soggetto subentrante.

ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO E DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha la durata di 2 (due) anni ed è efficace a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di Efficacia”) tra le Parti.

L’inizio del progetto sarà individuato nella data di approvazione del finanziamento da parte dello IOV, avvenuta il 04-09-2020 con Delibera del Direttore Generale n. 579.

ART. 4 - OBBLIGHI DEI PARTNER INT E HSM

I Partner A e B si impegnano a svolgere per quanto di propria competenza l’attività di cui al Progetto “P.I._QART Pro” nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi stabiliti nella presente Convenzione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLO IOV

Lo IOV si impegna a svolgere per quanto di propria competenza l’attività di cui al Progetto “P.I._QART Pro” nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel medesimo e a trasferire ai Partner A e B il finanziamento di cui all’art. 9 della presente Convenzione, secondo le modalità riportate.

ART. 6 - STRUTTURE E PERSONALE

I Partner A e B si impegnano inoltre a mettere a disposizione per lo svolgimento dell’attività di collaborazione scientifica e di ricerca gli spazi e le attrezzature scientifiche dei laboratori di ricerca, come di seguito dettagliato:

- del **Partner A**,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano, sotto il coordinamento della Dott.ssa Silvia Meroni Dirigente Fisico Sanitario c/o S.S.D. Fisica Medica

- del **Partner B**,

REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Genova, sotto il coordinamento della Dott.ssa
Francesca Cavagnetto, Dirigente Fisico c/o U.O. Fisica Sanitaria.

ART. 7 - ASSICURAZIONE E SICUREZZA

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente Convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

I Partner A e B garantiscono che il proprio personale impegnato nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dello IOV e presso le proprie strutture è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Lo IOV analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dei Partner A e B è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

ART. 8 - DATI DEL PROGETTO: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PUBBLICAZIONI

Salvo quanto disposto dal presente articolo, le Parti manterranno le informazioni correlate al Progetto nel più stretto riserbo e non divulgheranno tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto delle altre Parti. Le Parti garantiscono che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso ai Responsabili Scientifici, ai loro collaboratori e a qualunque altra persona, estranea al Partner, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte dell'Ente Capofila. La divulgazione dei risultati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

INT e HSM possono utilizzare il rapporto finale del Progetto per elaborare la pubblicazione dei dati ottenuti di concerto con lo IOV. In tal caso INT e HSM in accordo con il proprio Responsabile Scientifico dovranno inviare allo IOV ogni documento relativo al Progetto prima della pubblicazione. Lo IOV avrà 60 (sessanta) giorni (silenzio-assenso), dal ricevimento dei documenti,

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

durante i quali potrà suggerire modifiche. Sia INT sia HSM accetteranno di incorporare nella pubblicazione commenti e ulteriori informazioni qualora questi non siano in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza, con la salute e con il benessere dei pazienti. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dello IOV di richiedere, a sua discrezione, un ritardo nella pubblicazione del manoscritto di massimo 90 (novanta) giorni rispetto alla data di pubblicazione prefissata dall'INT e/o da HSM, al fine di consentire la tutela di eventuali diritti dell'Ente Capofila in relazione all'attività progettuale.

Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione al Progetto, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione del Progetto, sono di proprietà dello IOV, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione. La proprietà dello IOV riguarderà pertanto tutti i dati scientifici del Progetto e non i dati personali.

Ciascun Partner resterà unico titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula della presente Convenzione ("Background");
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durante il periodo di validità della presente Convenzione ma non oggetto della stessa ("Sideground").

I risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto della presente Convenzione ("Risultati"), saranno di proprietà del Partner o dei Partner che hanno contribuito al loro conseguimento tramite il proprio Personale (per "Personale del Partner" si intendono sia i dipendenti sia i collaboratori non dipendenti).

In caso di Risultati generati congiuntamente da due o più Partner, questi verificheranno e concorderanno caso per caso il proprio interesse alla brevettazione o all'analoga tutela di proprietà intellettuale e quindi le modalità di protezione dei Risultati, pertanto la titolarità sarà condivisa tra i Partner che li hanno generati, in misura proporzionale al contributo prestato da ciascun Partner (c.d. criterio di proporzionalità rispetto alle attività svolte, oltre che rispetto al contributo inventivo del personale coinvolto di ciascun Partner) al conseguimento di tali Risultati e fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2590 c.c., nella Legge n. 633/1941 e nell'art. 62 del Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs. 30/2005 in tema di diritti morali dell'autore/inventore. I

REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

Partner concorderanno in un accordo successivo, alla presente Convenzione, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Risultati generati congiuntamente e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale di titolarità congiunta. In caso di brevetti o altro diritto di privativa industriale relativi a Risultati congiunti, i co-titolari si accorderanno mediante stipula di un accordo inter-istituzionale su modalità di protezione e valorizzazione del trovato a titolarità congiunta.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno a essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione.

ART. 9 - FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Lo IOV riconosce a ciascun Partner la somma totale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), spendibili alla voce di spesa: Services.
2. L'Ente Capofila si impegna a versare in favore dei Partner A e B l'importo assegnato di cui all'art. 9.1 secondo le seguenti modalità:
 - la prima rata, (50% del totale) pari ad € 6.000,00 (Euro seimila/00), alla sottoscrizione della Convenzione;
 - la seconda ed ultima rata, (50 % del totale) pari ad € 6.000,00 (Euro seimila/00) a seguito della ricezione da parte di IOV dei documenti relativi alla rendicontazione scientifica ed economica del Progetto da parte dei Partner, di cui al seguente art. 9.5.
3. Le rate di cui al precedente art. 9.2 verranno erogate a seguito dell'emissione da parte dei Partner A e B di nota di debito non soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72.
4. Le rate di cui all'art. 9.2 verranno erogate a seguito dell'emissione da parte di ciascun Partner di nota di debito non soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72.
5. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario con versamento sul c/c bancario comunicato da ogni Partner, mediante l'allegato A di cui alla presente Convenzione.
6. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., al Progetto è stato assegnato il CUP: J96J20000590007, che dovrà essere indicato in tutti documenti inerenti agli acquisti (ordini e fatture) effettuati a carico del Progetto.
7. In relazione alla rendicontazione lo IOV dovrà ricevere dai Partner i seguenti documenti:

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

- una relazione scientifica intermedia a 12 (dodici) mesi dalla data di inizio attività comunicata ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, con indicazione delle attività svolte ed un prospetto di rendicontazione, secondo l'allegato B;
- una relazione scientifica finale e la rendicontazione economica secondo l'allegato C, compilato e firmato dai P.I. e dal Direttore dell'Unità Esterna Partner, a seguito della conclusione del Progetto;
- copia di tutti i documenti indicati nel prospetto di rendicontazione in formato digitale (scansione).

I documenti indicati ai punti a), b) e c) dovranno pervenire all'Ente Capofila, entro 30 (trenta) giorni dal relativo periodo di riferimento e dovranno essere trasmessi via PEC al seguente indirizzo: protocollo.iov@pecveneto.it

ART. 10 - RECESSO E INTERRUZIONE ANTICIPATA – RISOLUZIONE

10.1 Recesso ed interruzione anticipata

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza per giustificati motivi mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'articolo 1373, comma II, c.c., da inoltrare alle altre Parti mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di recesso dell'Ente Capofila sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate rispettivamente dal Partner A e B alla data della comunicazione di recesso, senza la possibilità di ottenere il risarcimento per gli eventuali maggiori e diversi danni.

I Partner A e B si impegnano a restituire l'eventuale compenso già liquidato e relativo ad attività non ancora eseguite.

L'Ente Capofila può recedere dalla presente Convenzione per fondate e oggettive ragioni di natura organizzativa, funzionale o amministrativa che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del Progetto. L'Ente Capofila potrà recedere dal presente contratto anche nel caso in cui non intenda accettare il sostituto del responsabile del Progetto proposto dai Partner A e B. In particolare, nel caso di recesso anticipato, l'Ente Capofila liquiderà ad entrambi i Partner tutte le spese documentate e non revocabili che questi abbiano sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del Progetto, nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, l'Ente

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

Capofila ha diritto a ricevere, quale proprietario a titolo originario, ogni risultato anche parziale, ottenuto dal Partner a seguito e nel corso delle attività di Progetto.

10.2 Risoluzione

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione si riserva il diritto di risolvere la medesima per gravi e documentate inadempienze delle altre Parti.

Gli effetti della presente Convenzione cesseranno automaticamente ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dalle altre Parti non inadempienti.

Resta in ogni caso salva l'applicabilità dell'art. 1218 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa sulla Privacy, come definita nel proseguo, inclusi gli ambiti attinenti alle misure di sicurezza ed alla confidenzialità; le Parti riconoscono che agire in piena conformità con la normativa sulla Privacy è una condizione essenziale per qualsivoglia nomina relativa all'esecuzione della Sperimentazione.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (U.E.) 679/2016, le Parti garantiscono, per sé e per i Responsabili Scientifici, di essere pienamente edotti circa tutti gli obblighi derivanti da qualsivoglia normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico ed alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Regolamento (U.E.) 679/2016, il Codice Privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali dell'Autorità Garante italiana per la Protezione dei Dati Personali, quali le Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali del 24 luglio 2008; l'Autorizzazione n. 8/2016 (la cui validità è stata prorogata con Provvedimento dell'Autorità Garante italiana per la Protezione dei Dati Personali n. 424 del 19.07.2018, cui ha fatto seguito il Provvedimento n. 497 del 13.12.2018) - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici -; l'Autorizzazione n. 9/2016, vedasi precedenti note su Autorizzazione n. 8/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (collettivamente "Normativa Privacy").

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

In ossequio alla Normativa Privacy, le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento delle attività progettuali, L'Ente Capofila e i Partner A e B agiranno quali Titolari indipendenti del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza, ai sensi delle leggi applicabili.

Le Parti si impegnano affinché tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività progettuali e, più in generale, della presente Convenzione, rispettino la Normativa Privacy, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati.

Tale obbligazione include, per esempio:

- i. rispettare i diritti privacy di ogni interessato come stabilito dalla normativa sulla Privacy;
- ii. adottare tutte le adeguate misure fisiche, logiche, organizzative, tecniche ed informatiche in ossequio alla normativa sulla Privacy applicabile;
- iii. dissociare i dati identificativi dei pazienti dai dati relativi allo Studio, affinché siano trasmessi solamente dati pseudonimizzati: sono fatti salvi i casi in cui la Normativa Privacy consente la trasmissione di dati non pseudonimizzati.

I dati forniti saranno accessibili esclusivamente a dipendenti, collaboratori e auditors delle Parti, nonché alle competenti autorità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente Convenzione per qualunque causa intervenuto.

ART. 12 – FORZA MAGGIORE

Il mancato rispetto dei termini della presente Convenzione di una Parte dovuto a qualsiasi causa che sfugga al controllo di tale Parte, come guerra, sommossa civile, pandemia, distruzione degli impianti e dei materiali di produzione, incendio, inondazione, terremoto o tempesta, agitazioni sindacali, carenza di materiali, mancanza di servizi pubblici o di imprese di trasporti (ognuna, evento di “forza maggiore”), non costituiranno violazione della presente Convenzione. Tale Parte sarà giustificata per la mancata esecuzione della presente Convenzione per l'intera durata di tale evento di forza maggiore, fermo restando, comunque, che venga comunicato per iscritto all'altra Parte e che la Parte faccia ogni ragionevole sforzo per superare tale evento di forza maggiore.

ART. 13 – INTERA CONVENZIONE - MODIFICHE/EMENDAMENTI/INTEGRAZIONI

REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

La presente Convenzione unitamente al Progetto, quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo fra le Parti.

Qualunque modifica/integrazione o emendamento inerente alla presente Convenzione, costituirà oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo alla presente Convenzione e sarà valido ed efficace solo se approvato dalle Parti mediante atto scritto ed avrà effetto dall'ultima sottoscrizione.

Ogni atto contrario sarà considerato nullo e come mai avvenuto.

ART. 14 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione e gli obblighi da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, senza preventivo consenso scritto di entrambe le Parti.

Qualsiasi cessione in assenza di tale consenso sarà considerata nulla e mai avvenuta.

ART. 15 – DIVISIBILITA'

Nel caso in cui qualsiasi clausola della presente Convenzione sia ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non influirà in alcun modo sull'applicazione di qualsiasi altra clausola della presente Convenzione e le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire la clausola inapplicabile con termini analoghi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

ART. 16 - RISPETTO NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le Parti, i responsabili scientifici e/o i collaboratori coinvolti nell'esecuzione delle attività di Progetto si impegnano a rispettare la normativa anti-corruzione vigente in Italia.

I Partner A e B dichiarano e garantiscono di essere a conoscenza che lo IOV ha adottato il Piano della Prevenzione della Corruzione anno 2018-2020 (Legge 6 novembre 2012, n. 190) e il Codice di condotta (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Tali documenti sono pubblicati sul sito internet dello IOV all'indirizzo <http://www.ioveneto.it>.

Inoltre ciascuna delle Parti dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero di aver debitamente formato il proprio

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto.

Infine le Parti dichiarano di non aver mai subito sanzioni né di avere a loro carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad informare l'altra Parte in ordine ad ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione del presente accordo e di eventuali successive proroghe.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al presente Convenzione è quella dello Stato italiano.

In caso di controversie tra le Parti circa l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione delle stesse.

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, non risolubili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, il rapporto tra le Parti viene disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività di ricerca scientifica nonché dal Codice Civile.

ART. 19 - REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

La presente Convenzione è prodotta in un (1) unico originale, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22.

Sono a carico dell'Ente Capofila le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese l'imposta di bollo e l'imposta di registro.

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

Tale convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, Tariffa – Parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, i relativi oneri resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata negoziata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

Allegati

- 1) Allegato A: dati bancari;
- 2) Allegato B: relazione scientifica intermedia;
- 3) Allegato C: relazione scientifica finale e rendicontazione economica.

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

Letta, approvata e sottoscritta.

per l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Padova

il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Benini

(firma digitale)

per presa visione ed accettazione

il Responsabile Scientifico

Dott. Alessandro Scaggion

(firma digitale)

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

per la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

il Direttore Generale

Dott. Carlo Nicora

(firma digitale)

Firmato da:
CARLO NICORA
Codice fiscale: NCRCL58R06L682E
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 10-11-2021 11:06:09 a: 10-11-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-04-2022 10:09:15
Approvo il documento

per presa visione ed accettazione

il Responsabile Scientifico

Dott.ssa Silvia Meroni

(firma digitale)

Firmato da:
SILVIA MERONI
Codice fiscale: MRNSLV86L66D286X
Valido da: 31-03-2022 14:21:29 a: 31-03-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-04-2022 10:38:48
Approvo il documento

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

per l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova

il Direttore Scientifico

Prof. Antonio Uccelli

(firma digitale)

per presa visione ed accettazione

il Responsabile Scientifico

Dott.ssa Francesca Cavagnetto

(firma digitale)